



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2858/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2673/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2673/TFNSVE/2025-2026, 2673 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società A.C. MONZA S.P.A. (matricola 943309) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore CIARDI TOMMASO (matricola 2855008).

In data 28/02/26, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.904,00 (duemilanovecentoquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 2.904,00 (duemilanovecentoquattro/00), in favore della società ricorrente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai